



Ministero dell'istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
VIA MARIO RIGAMONTI, 10 – 00142 ROMA
Tel. 065032541 PEO rmic82900g@istruzione.it PEC rmic82900g@pec.istruzione.it
Codice fiscale 97198350585 Codice Meccanografico: RMIC82900G Distretto 19 Ambito Territoriale Lazio 6

Al personale docente
E, p.c.: Agli alunni e alle loro famiglie
SEDE

Oggetto: Didattica a distanza. Applicazione del decreto-legge n. 22/2020.

Come è noto, a partire dal 5 marzo scorso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state sospese le attività didattiche in presenza *“ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”*. Sull'interpretazione corretta di tale disposizione, inizialmente valida fino al 15 marzo e poi prorogata dapprima fino al 3 aprile e ora fino al 3 maggio 2020, si è sviluppato a livello nazionale un vivace dibattito, concentrato sulla cogenza delle attività didattiche a distanza ma anche sulle indubbie difficoltà che le stesse comportano.

La nostra comunità scolastica, pur non ignorando tale dibattito, ha tuttavia seguito l'indicazione che avevo suggerito, ossia di considerare le attività didattiche a distanza un obbligo morale, prima ancora che giuridico, per la particolare natura della nostra professione, in cui il rapporto docente-discente non può essere ridotto alla mera erogazione di un servizio, ma, come noi docenti sappiamo bene, genera un legame molto più profondo e persistente, anche a distanza di tempo.

L'entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 introduce tuttavia una novità che non può essere trascurata. Tale provvedimento, all'articolo 2 comma 3, prevede infatti che *“in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza [...] il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione*. Ne segue che quello che era un obbligo morale, prima ancora che giuridico, diventa ora un obbligo tanto morale quanto giuridico.

Tale previsione normativa determina una serie di conseguenze che non possono essere trascurate. Trattandosi ora di un obbligo sancito dalla legge, non è più possibile non affrontare, in maniera formale e non più a livello di indicazioni, le seguenti problematiche:

- l'ammontare orario della didattica a distanza;
- le modalità, sincrone e asincrone delle attività;
- obbligo per gli alunni di presenziare alle lezioni;
- modalità di verifica delle attività svolte;
- modalità di valutazione degli studenti;
- disposizioni particolari per gli studenti in situazione di disagio.

Seguendo le indicazioni fornite con le circolari precedenti, molti docenti negli ultimi giorni hanno comunicato al dirigente scolastico la situazione della classe che coordinano, sia relativamente ai punti di forza sia ai punti in cui sono state rilevate delle criticità. Occorre ora procedere a formalizzare l'attività della scuola, discutendo e deliberando negli organi collegiali competenti, alla ricerca di percorsi e strategie di miglioramento.

Nella scuola secondaria di 1° grado sono già in corso di svolgimento le riunioni dei consigli di classe, mentre nella scuola primaria si è già provveduto al riadattamento della programmazione. Nei prossimi giorni sarà stilato un calendario dei consigli di intersezione e interclasse della scuola dell'infanzia e primaria, che si riuniranno per via telematica nella sola componente docenti, secondo le istruzioni che saranno fornite, per verificare le modalità di attuazione della didattica a distanza poste in essere fino a questo momento. Successivamente alle riunioni dei consigli, i docenti coordinatori avranno cura di informare i rappresentanti dei genitori di quanto emerso nelle riunioni.

Nelle more, tutti i docenti proseguiranno le loro attività a distanza, che saranno certamente rafforzate e migliorate dagli esiti delle discussioni negli organi collegiali, attenendosi alle seguenti indicazioni, ferma restando la libertà di insegnamento:

- a) i docenti hanno l'obbligo di svolgere attività e gli alunni hanno l'obbligo di seguirle;
- b) in relazione alla presumibile durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti procedono secondo la consueta programmazione, opportunamente riesaminata al fine di rimodularne gli obiettivi formativi;
- c) foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite piattaforme di didattica a distanza non dovrà essere assolutamente ritrasmesso, né utilizzato e/o diffuso. Gli esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell'ingegno;
- d) i docenti, di norma, riducono le proprie attività in proporzione all'orario di ciascuna classe, al fine di evitare situazioni di sovraccarico o peggio sovrapposizione di attività. Ferma restando la competenza in merito dei

consigli di intersezione/interclasse/classe, i docenti sono tenuti, in ogni caso, a coordinarsi con i colleghi per evitare, affrontare e risolvere eventuali situazioni problematiche;

- e) è fatto divieto di svolgere attività didattiche a distanza di sabato e nei giorni festivi, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche programmati dal calendario scolastico;
- f) la videoconferenza costituisce un valido mezzo di didattica a distanza ma non può essere l'unico, né deve essere necessariamente adottato. I docenti scelgono, nell'ambito della loro libertà di insegnamento, la modalità che ritengono più adatta agli studenti delle classi loro affidate;
- g) data la forte connotazione empatica delle attività in telepresenza, esse non devono necessariamente configurarsi come momento di trasmissione di contenuti o momento di verifica delle nozioni, né tantomeno come momento prescrittivo per il controllo della partecipazione (considerato che alcuni alunni potrebbero essere impossibilitati a collegarsi per cause di forza maggiore);
- h) occorre considerare il momento difficile, anche sotto il profilo emotivo, che gli alunni e le loro famiglie attraversano durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, valorizzando il momento della connessione soprattutto come occasione educativa, in cui ricreare, attraverso l'autorevolezza del docente, un clima di fiducia e sicurezza;
- i) il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento, non costituiscono attività didattica a distanza;
- j) durante le attività di didattica a distanza, i docenti non devono registrare la loro presenza sul registro elettronico, ma devono compilare le sezioni "Argomenti lezioni" e "Compiti", in modo da mantenere traccia delle attività svolte;
- k) il controllo delle presenze e delle assenze degli alunni, comunque non da segnare sul registro elettronico di classe ma, periodicamente, solo sul registro elettronico del docente – registro voti, non può essere ridotto alla sola partecipazione ad attività in telepresenza, ma deve avvenire attraverso la verifica di tutti gli elementi che costituiscono attività a distanza (telepresenza, restituzione compiti e verifiche, partecipazione ad attività proposte, ecc.). La presenza o l'assenza degli alunni va pertanto considerata sotto il profilo più generale del comportamento.
- l) la valutazione, durante i periodi di didattica a distanza, può essere solo di tipo formativo, per adeguare l'attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni;
- m) è opportuno che i genitori evitino qualunque intervento diretto durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, agevolando l'autonomia degli alunni. La scuola declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui gli alunni si connettano autonomamente attraverso le piattaforme abilitate dalla scuola senza la presenza dei docenti;

- n) i genitori sono invitati a vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni incresciose (cyberbullismo, ecc.) che comunque dovranno essere segnalate tempestivamente attraverso i rappresentanti di classe o rivolgendosi ai recapiti della scuola.
- o) gli alunni con disabilità partecipano alle attività di didattica a distanza in relazione alle specifiche modalità previste nel PEI, con gli adattamenti necessari all'ambiente digitale di apprendimento, che devono essere concordati tra i docenti curricolari, i docenti di sostegno, i genitori e, ove possibile secondo la normativa di settore, gli assistenti specialistici e sensoriali;
- p) i docenti di sostegno accedono alla classe virtuale per tutte le discipline. Per consentire la loro effettiva partecipazione è raccomandato che siano informati preventivamente dei contenuti proposti alla classe, in modo da poter effettuare la necessaria mediazione didattica nei confronti degli alunni con disabilità;
- q) per gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) o comunque in situazione di disagio (BES), i docenti utilizzano, per quanto possibile, strumenti compensativi e dispensativi e, qualora necessario, forme di personalizzazione della didattica a distanza seguendo le indicazioni inserite nel PDP (a titolo indicativo: numero ridotto di esercizi, video lezioni semplificate tenendo conto dei tempi di attenzione e concentrazione, ecc.).

Si precisa, infine, che per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato il decreto-legge demanda la loro disciplina a successive ordinanze ministeriali. Di questi importanti argomenti sarà bene, pertanto, occuparsi solo quando tali ordinanze saranno state emanate.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Segue in allegato il documento: specifiche indicazioni per le videolezioni.

Roma, 22 aprile 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)